



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 26/11/2015

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI .

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Presente
MOLINARI ANDREA	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Presente
DI BRAIDA PATRIZIA	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Presente
PERANTONI ELENA	Presente
GARDONI ALESSANDRO	Presente
MORANDINI GIAN LUCA	Presente
MARCONI MARTINA	Assente
BERTAIOLO FAUSTO	Assente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VESENTINI ANDREA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di sviluppare e potenziare la produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal protocollo di Kyoto;
- la riduzione di emissioni inquinanti e gas serra e l'incremento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili rientrano tra gli obiettivi generali di politica energetica ed ambientale stabiliti a livello di comunità internazionale, le cui strategie e indirizzi comportano ricadute a livello locale;
- il Comune di Valeggio sul Mincio dal 2011 è protagonista dell'iniziativa europea del "Patto dei Sindaci" che mira all'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera di CO₂ di almeno il 20%, di rendere gli edifici energeticamente più efficienti del 20% e di aumentare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili, il tutto entro il 2020 e sull'intero territorio comunale;
- a tale progetto si aggiunge di recente l'adesione all'ulteriore iniziativa europea "Mayors Adapt" per contrastare i cambiamenti climatici e favorire l'adattamento a tali cambiamenti;
- in coerenza con tali progetti complessivi, e in attuazione del PAES (il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile approvato in Consiglio Comunale nel 2013), gli uffici comunali si muovono in sinergia anche per la realizzazione di tutti i propri programmi e documenti che possano in qualche modo influire sulla riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera, causa principale dei cambiamenti climatici;
- poter indirizzare la propria attività sull'intera popolazione del territorio comunale è inoltre scopo principe per raggiungere l'obiettivo del PAES di Valeggio, ovvero la riduzione del 22% di emissioni di CO₂ in atmosfera, da attuarsi anche attraverso il risparmio di fonti energetiche primarie di origine fossile, non rinnovabili;
- l'utilizzo delle fonti rinnovabili, unitamente ad accorgimenti vari in sede di realizzazione e riqualificazione degli edifici, consente di ridurre il consumo delle fonti energetiche tradizionali;
- tra i sistemi utilizzati per trasformare l'energia proveniente da fonti rinnovabili quali quella prodotta dal sole, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinati all'autoconsumo;
- nel passato recente, grazie anche ad incentivi concessi dallo Stato, si è altresì diffusa la realizzazione di parchi fotovoltaici per la produzione e l'immissione nella rete nazionale di energia elettrica;

Dato atto che:

- con delibera G.C. n. 110 del 01.07.2010 si approvava di affidare all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale di cui all'allegato "L" della delibera G.C. n. 91/2006, l'incarico per la redazione del PAT del comune di Valeggio sul Mincio, individuando altresì, quale esperto esterno, l'arch. Maddalena Anselmi di Verona, già collaboratrice per la formazione del quadro conoscitivo del PAT nella società Urbanistica e Territorio;
- parallelamente alla stesura del P.A.T., l'Amministrazione Comunale ritenne opportuno che fosse predisposto un Regolamento comunale per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, allo scopo di dotare il Comune di Valeggio sul Mincio di modalità applicative, sul proprio territorio, di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia;
- con determinazione n. 39/E del 27.12.2011 fu affidato all'Arch. Maddalena Anselmi, di Verona, l'incarico per la elaborazione di un "Regolamento comunale per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici", che interessi l'intero territorio comunale;
- data la complessità dell'iter formativo del PAT si è ritenuto di differire l'elaborazione del regolamento sopracitato ad un momento successivo all'approvazione del Piano Regolatore Comunale, costituito da PAT e PI;
- con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1846 del 15.10.2013, pubblicata in data 05.11.2013 sul B.U.R. n. 94, è stato ratificato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, divenuto efficace in data 21.11.2013;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.05.2015 è stata approvata la 3^a e conclusiva fase del Primo Piano degli Interventi, divenuta efficace in data 14.07.2015;

Ravvisata la necessità, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo del PAES da attuarsi anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e tenendo presente il tessuto storico-artistico che caratterizza il territorio valeggiano e le valenze ambientali e paesaggistiche che lo connotano, che il Comune di Valeggio sul Mincio regolamenti le modalità di installazione dei sistemi solari e fotovoltaici dettando alcune prescrizioni, al fine di contemplare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano e paesaggistico esistente, definendo criteri che non pregiudichino l'interesse pubblico e al contempo l'interesse privato;

Vista la bozza di *Regolamento comunale per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici* predisposta, in collaborazione con i tecnici comunali, dall'arch. Maddalena Anselmi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, per i motivi sopra riportati, di condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a predisporre il nuovo Regolamento, e di procedere all'approvazione del medesimo, così da consentire agli uffici di indirizzare utenti e professionisti verso le migliori pratiche e soluzioni tecniche, favorendo altresì la diffusione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

Tutto ciò premesso

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di utilizzo delle fonti rinnovabili;

Visto in particolare:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* e i criteri generali per l'inserimento dei medesimi nel paesaggio e sul territorio;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 827 del 15 maggio 2012 recante *Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici. Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011* ;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 5 del 31 gennaio 2013 recante *Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra* ;

Visto l'art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 15
Maggioranza	n. 8
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	nessuno

DELIBERA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate.
2. Di dare atto, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo del PAES da attuarsi anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, della necessità di regolamentare le modalità di installazione dei sistemi solari e fotovoltaici sul territorio comunale, dettando alcune prescrizioni, al fine di contemplare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano e paesaggistico esistente, definendo criteri che non pregiudichino l'interesse pubblico e al contempo l'interesse privato.
3. Di approvare l'allegato *Regolamento comunale per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici* predisposto, in collaborazione con i tecnici comunali, dall'arch. Maddalena Anselmi, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ed inoltre con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così da consentire agli uffici di indirizzare utenti e professionisti verso le migliori pratiche e soluzioni tecniche, favorendo altresì la diffusione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VESENTINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI DR. GIOVANNI



Patto dei Sindaci
Un impegno per l'energia sostenibile

Unione dei Comuni dei tre
Territori Veronesi

COMUNE DI
VALEGGIO SUL MINCIO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

NOVEMBRE 2015
Rev. 07

Indice sommario

PREMESSA E DEFINIZIONI.....	3
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 2 - NORME DI INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI	5
ART. 3 - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI	6
ART. 4 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AMBITO AGRICOLO DI P.R.C.	8
ART. 5 - DESTINAZIONE DELLE MISURE DI CRITICITA' AMBIENTALI	12
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO	12
ART. 7 - ACCATASTAMENTO	13
ART. 8 - NORME TRANSITORIE.....	13
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	14

PREMESSA E DEFINIZIONI

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di sviluppare e potenziare la produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal protocollo di Kyoto.

La riduzione di emissioni inquinanti e gas serra e l'incremento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili rientrano tra gli obiettivi generali di politica energetica ed ambientale stabiliti a livello di comunità internazionale, le cui strategie e indirizzi comportano ricadute a livello locale.

Il Comune di Valeggio sul Mincio dal 2011 è protagonista dell'iniziativa europea del **"Patto dei Sindaci"** che mira all'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera di CO₂ di almeno il 20%, di rendere gli edifici energeticamente più efficienti del 20% e di aumentare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili, il tutto entro il 2020 e sull'intero territorio comunale.

A tale progetto si aggiunge di recente l'adesione all'ulteriore iniziativa europea **"Mayors Adapt"** per contrastare i cambiamenti climatici e favorire l'adattamento a tali cambiamenti.

In coerenza con tali progetti complessivi, e in attuazione del **PAES** (il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile approvato in Consiglio Comunale nel 2013), gli uffici comunali si muovono in sinergia anche per la realizzazione di tutti i propri programmi e documenti che possano in qualche modo influire sulla riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera, causa principale dei cambiamenti climatici. Poter indirizzare la propria attività sull'intera popolazione del territorio comunale è inoltre scopo principe per raggiungere l'obiettivo del **PAES** di Valeggio, ovvero la riduzione del 22% di emissioni di CO₂ in atmosfera.

Il tema del risparmio energetico sta avendo pertanto una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti, che hanno portato all'emanazione di normative specifiche sia a livello nazionale che regionale.

Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche primarie di origine fossile, non rinnovabili, quali a titolo esemplificativo petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere.

L'utilizzo delle fonti rinnovabili, unitamente ad accorgimenti vari in sede di realizzazione e riqualificazione degli edifici, consente di ridurre il consumo delle fonti energetiche tradizionali.

Tra i sistemi utilizzati per trasformare l'energia proveniente da fonti rinnovabili quali quella prodotta dal sole, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinati all'autoconsumo. Inoltre nel passato recente, grazie anche ad incentivi concessi dallo Stato, si è altresì diffusa la realizzazione di parchi fotovoltaici per la produzione e l'immissione nella rete nazionale di energia elettrica.

In questa ottica, tenendo anche presente il tessuto storico-artistico che caratterizza il territorio di Valeggio sul Mincio e le valenze ambientali e paesaggistiche che lo connotano, è opportuno che il Comune regolamenti le modalità di installazione dei sistemi solari e fotovoltaici dettando alcune

prescrizioni, al fine di contemplare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano e paesaggistico esistente.

Sono fatte salve le specifiche normative in materia relative ai titoli edilizi e alle procedure che abilitano la realizzazione degli impianti.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

Un impianto solare termico è un sistema che trasforma l'energia solare in energia termica (cioè calore) che può essere utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti .

Un impianto solare fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. È composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

L'unità di misura del **kWp** (KiloWatt di picco) viene utilizzata per identificare una dato di potenza nominale "oggettivo" per il fotovoltaico, indipendentemente dalla variabilità caratteristica della radiazione solare. Il **kWp** individua la potenza istantanea erogata da un modulo fotovoltaico in condizioni standard di irraggiamento, convenzionalmente determinate in 1.000 W/m² di radiazione solare e 25 °C di temperatura ambiente.

La superficie media, su un tetto inclinato, necessaria per avere **1 kWp** installato è di circa 8 m² di moduli monocristallini o policristallini. Il comune di Valeggio sul Mincio assume come fattore di conversione **kWp/kWh** il valore di **0,18** (esempio: 1.000 kWp x 0,18 = 180 kWh).

SEAP-VR. È la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, (<http://www.sbap-vr.beniculturali.it/index.php>) organo periferico del ministero per i beni e le attività culturali e del turismo. Svolge compiti di tutela del patrimonio culturale nel territorio di competenza e coopera con gli altri enti territoriali per la sua valorizzazione.

Patto dei Sindaci. È il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. (http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html)

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le indicazioni previste dalla presente direttiva si riferiscono a tutto il territorio comunale. La collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-paesaggistici riconosciuti dal P.R.C., nonché delle norme statali e regionali.

L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, nelle zone di pregio storico e paesaggistico, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico.

In generale, la disposizione dei pannelli dovrà essere di forma regolare e ordinata.

Ad esclusione dell'ambito agricolo **E** di **P.R.C.** e delle aree produttive, l'installazione di impianti fotovoltaici è ammessa solamente per produzione limitata all'autoconsumo.

Il territorio comunale è suddiviso in ambiti omogenei in funzione delle possibilità di realizzazione degli impianti oggetto della presente direttiva. Tali ambiti fanno riferimento agli **A.T.O.** così come definiti dal vigente **P.A.T.**

Di seguito vengono elencate le specifiche possibilità di installazione:

- **Ambito 1 e Ambito 4 – Valeggio e Borghetto.** Sono ammessi gli impianti esclusivamente in edifici a destinazione produttiva o agricola, fatta salva in tutti gli edifici l'installazione di impianti fotovoltaici solamente per produzione limitata all'autoconsumo;
- **Ambito 2 - Protezione ambientale.** Sono ammessi gli impianti esclusivamente in edifici a destinazione produttiva o agricola, fatta salva in tutti gli edifici l'installazione di impianti fotovoltaici solamente per produzione limitata all'autoconsumo;
- **Ambito 3 – Agricolo.** Sono esclusi gli impianti con potenza superiore a **10.000 kWp**.
- **Ambito 3 – Contesto territoriale destinato ai Programmi Complessi n.5, “Zona cave a Sud del territorio comunale”.** Non ci sono limitazioni di potenza. Il **P.I.** definisce i parametri perequativi in funzione degli accordi pubblico-privati.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di realizzare impianti negli immobili di proprietà, nei sopra citati ambiti, senza limitazione di potenza.

ART. 2 - NORME DI INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI

È consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici preferibilmente integrati nella struttura del tetto o aderenti alla copertura con la medesima pendenza della copertura stessa. Sugli edifici a tetto piano è ammessa la posa di pannelli inclinati purché l'ingombro massimo in altezza dei medesimi non superi l'eventuale parapetto o veletta esistente..

I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati.

La posa di pannelli fotovoltaici o solari termici non comporta incremento della superficie coperta dell'area ai fini degli standard urbanistici e non riduce il coefficiente di permeabilità dei suoli. E'

ammessa la posa di pannelli fotovoltaici su pergolati purché venga garantita la permeabilità della copertura, ovvero i pannelli vengano installati staccati uno dall'altro di almeno 15 centimetri uno dall'altro. In tal caso l'installazione non comporta aumento della superficie coperta. Qualora la posa dei pannelli avvenga, invece, ad una distanza inferiore o in accostamento, il manufatto sarà considerato come tettoia, e avrà rilevanza sotto l'aspetto edilizio.

Non è consentita la realizzazione di modifiche morfologiche dei terreni necessarie alla realizzazione di piani di posa inclinati sul terreno.

Al di fuori di Centri storici, corti rurali, aggregati rurali di antica origine e beni culturali, è ammessa la posa di pannelli fotovoltaici sulle facciate degli edifici, purché coerentemente e armoniosamente inseriti rispetto alle caratteristiche architettoniche degli edifici e dell'ambito nel quale sono inserite.

ART. 3 - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 5 del 31 gennaio 2013, recante *"Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra"* gli interventi nelle varie zone del territorio comunale sono disciplinati come segue.

Centro storico e fabbricati individuati quali beni culturali:

- si applicano le disposizioni di cui al **D.C.R. Veneto 31/01/2013 n.5;**
- nel centro storico come delimitato dal P.R.C., e/o su fabbricati individuati quali beni culturali, di norma non è consentito installare detti impianti a terra, sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale e su quelle visibili da punti di vista panoramici accessibili al pubblico, salvo che non venga dimostrato che tali installazioni non siano visibili o percepibili da tali punti;
- gli impianti dovranno avere preferibilmente cromia analoga a quella della copertura su cui sono posati e dovranno essere installati integrati nella struttura del tetto ;
- non è consentito posizionare i pannelli in facciata;
- su coperture piane la posa è consentita solo in modo che i pannelli non siano visibili dal piano stradale sottostante, parallelamente al piano della copertura, o comunque con una minima inclinazione;
- sono comunque fatti salvi i pareri espressi dalla **SBEAP-VR** nell'ambito dei procedimenti di cui al **D. Lgs. 42/2004.**

Aree residenziali, di completamento e di espansione:

- è consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici preferibilmente integrati nella struttura del tetto o aderenti alla copertura inclinata della falda. Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica e in situazioni di particolare esposizione visiva, dovranno

preferibilmente utilizzarsi pannelli di cromia analoga a quella delle coperture sulle quali saranno installati;

- su coperture piane la posa è consentita solo in modo che i pannelli non siano visibili dal piano stradale sottostante, parallelamente al piano della copertura, o comunque con una minima inclinazione;
- sono comunque fatti salvi i pareri espressi dalla **SBEAP-VR** nell'ambito dei procedimenti di cui al **D. Lgs. 42/2004**.

Corti rurali e aggregati rurali di antica origine:

- non è consentito installare impianti a terra nelle aree di stretta pertinenza degli edifici e su quelle adiacenti, in situazioni che possano creare disturbo visivo nella corretta lettura degli aggregati e delle corti;
- di norma non è consentita la posa sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale e su quelle visibili da punti di vista panoramici accessibili al pubblico, salvo che non venga dimostrato che tali installazioni non siano visibili o percepibili da tali punti; ;
- ove consentita la posa, gli impianti preferibilmente, dovranno avere cromia analoga a quella della copertura sui cui sono posati;
- sono comunque fatti salvi i pareri espressi dalla **SBEAP-VR** nell'ambito dei procedimenti di cui al **D. Lgs. 42/2004**.

Aree produttive:

- è consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici prioritariamente sulle coperture dei fabbricati, ed in caso di documentata necessità anche nelle aree libere quale attività produttiva a tutti gli effetti, documentate graficamente a dimostrazione di un inserimento armonico;
- la posa nelle aree libere non dovrà sottrarre gli spazi comunque destinati a standard edilizi e urbanistici, e non dovrà diminuire la superficie permeabile stabilita dalle **NTO del P.I.**;
- sono comunque fatti salvi i pareri espressi dalla **SBEAP-VR** nell'ambito dei procedimenti di cui al **D. Lgs. 42/2004**.

Zona agricola E:

- è consentita la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici preferibilmente integrati sulle coperture dei fabbricati o aderenti alla copertura inclinata della falda
- su coperture piane la posa è consentita solo in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante, parallelamente al piano della copertura, o comunque con una minima inclinazione

- l'eventuale posa a terra nelle aree libere pertinenziali degli edifici dovrà essere documentata da reali esigenze, e illustrate con idonei criteri di riproduzione grafica/fotografica;
- nel caso di zone sottoposte a tutela paesaggistica, dovrà essere dimostrato che l'inserimento si armonizza coerentemente con il contesto tutelato;
- sono comunque fatti salvi i pareri espressi dalla **SBAPSBEAP-VR** nell'ambito di procedimenti di cui al **D. Lgs. 42/2004**;
- per ulteriori disposizioni si rimanda all'art.4.

Zona F, servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse:

- è consentita ai privati / Enti la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati sulle coperture dei fabbricati o in alternativa aderente alla copertura inclinata della falda, previo parere dell'Amministrazione Comunale;
- è consentita la posa di pannelli solari fotovoltaici integrati sulle coperture delle strutture ombreggianti, previo parere dell'Amministrazione Comunale;
- sono comunque fatte salve le norme relative ai centri storici e i pareri espressi dalla competente Soprintendenza nell'ambito di procedimenti di cui al **D. Lgs. 42/2004**.

ART. 4 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AMBITO AGRICOLO DI P.R.C.

Compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le aree agricole **E** di **P.R.C.** possono essere in merito utilizzate, nei limiti e condizioni di seguito indicati.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli impianti finalizzati alla produzione di energia per autoconsumo, per i quali si rimanda all'art. 3

I proponenti devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data di presentazione dell'istanza di titolo abilitativo (permesso di costruire, P.A.S., S.C.I.A. o altro titolo necessario per l'impianto delle specifiche strutture tecnologiche.

Per l'autorizzazione di impianti la cui competenza è riservata ad organi non comunali, si applicano le relative procedure.

Nelle zone E si applicano le seguenti norme e condizioni d'impianto:

a) Impianti fotovoltaici a servizio delle aziende agricole, con potenza inferiore o uguale a 200 kWp.

La produzione di energia fotovoltaica è consentita con la posa dei pannelli prioritariamente sulle coperture dei fabbricati aziendali (pannellatura integrata) o aderente alla copertura inclinata della falda. E' ammessa anche l'integrale copertura delle falde degli edifici destinati ad allevamenti intensivi con tipologia a capanna.

Sono sempre e comunque fatti salvi i pareri espressi dalle **SBEAP-VR**,

Per le Corti rurali e gli aggregati rurali di antica origine si rimanda all'Art. 3.

Ad avvenuta saturazione delle coperture esistenti, è ammesso l'impianto a terra, possibilmente su suoli a bassa produttività agricola.

Si applicano le disposizioni di cui al D.C.R. Veneto 31/01/2013 n.5

b) Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kWp, a servizio di aziende agricole e non.

Tali impianti sono ammessi su tutto il territorio agricolo comunale, con preferenza delle zone ubicate nell'ambito del Contesto territoriale destinato ai Programmi Complessi n.5, "Zona cave a Sud del territorio comunale", **ad esclusione** delle seguenti aree ritenute non idonee:

- ❧ siti e aree non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra espressamente previsti dalla deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 5 del 31 gennaio 2013;
- aree adiacenti a insediamenti con vincolo storico-architettonico (beni culturali), disciplinate dal "**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**", per una profondità di **200 m.** dal perimetro dell'area ;
- ambiti individuati dal PAT come:
 - adiacenti a "**Urbanizzazione consolidata residenziale e altro**" (linee preferenziali di sviluppo) – Art. 3.10, per una profondità di **200 m.**;
 - adiacenti a "**Urbanizzazione diffusa residenziale e altro**" (linee preferenziali di sviluppo) – Art. 3.12, per una profondità di **200 m.**;
 - "**Ambito territoriale di tutela**" – Art. 3.16;
 - "**Ambito di tutela, riqualificazione e valorizzazione**" – Art. 3.20;
 - "**Zone di ammortizzazione o transizione**" – Art. 3.21;
 - "**Isole ad elevata naturalità (Stepping stone)**" – Art. 3.21;
 - "**Corridoio ecologico principale**" – Art. 3.21;
 - "**Corridoio ecologico secondario**" – Art. 3.21.
- ambiti individuati dal PI come:
 - adiacenti a "**Zona A**" e a "**Zona A -Centri Storici minori**", per una profondità di **200 m.**;
 - adiacenti a "**Corti rurali**", per una profondità di **200 m.**
 - agricoli adiacenti a zone residenziali di completamento e di espansione, per una profondità di **200 m.**

c) Parametri e modalità d'impianto a terra.

Distanze e parametri dimensionali:

- distanza dai confini con altre proprietà private: mt. **5,00**;
- distanza dalla viabilità pubblica: si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di **P.R.C.** per la nuova edificazione;
- distanza da fabbricati ad uso abitativo: mt. **50,00** salvo accordi fra le parti;
- altezza massima di installazione dal suolo: mt. **3,50**;
- tipologia e modalità di ancoraggio al suolo: pannellatura fissa, disposta a filari;
- struttura di sostegno: metallica, non riflettente o legno;
- fondazioni: esclusa ogni fondazione in cemento, eccetto lo spazio per cabine elettriche e manufatti a servizio del parco fotovoltaico. Ammissibili solamente gli ancoraggi al suolo mediante avvitamento in piena terra.

d) Manutenzione e arredo area d'impianto.

L'area d'intervento deve essere mantenuta ad uso agricolo, con divieto per ogni tipo di pavimentazione.

Il lotto dovrà essere recintato, con tipologia di recinzione consona per l'ambiente rurale e siepe continua su tutto il perimetro e con altezza minima di **1,50** m., atti a garantire adeguata mitigazione e schermatura dell'impianto.

Qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all'impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, realizzati in terra battuta o terra stabilizzata.

Per impianti con potenza superiore a **200 kWp** è ammessa la realizzazione di volumi fino ad un massimo di **300** mc. Tali volumi non possono essere utilizzati a fini residenziali. Vengono considerate, nel computo dei volumi, le strutture aperte misurate vuoto per pieno, considerando l'involucro al filo esterno dei pilastri. Gli sporti di gronda non sono computati fino al limite di **80** cm.; oltre tale limite si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di P.R.C. per la nuova edificazione.

I volumi ammessi non generano credito edilizio al momento della dismissione dell'impianto e dovranno essere demoliti contestualmente alla dismissione, ripristinando lo stato originario del luogo di insediamento.

All'atto della presentazione della istanza, dovrà essere allegato un idoneo piano di dismissione e ripristino come di seguito illustrato.

e) Limitazioni d'impianto.

A tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto d'impianto, il proponente si impegna a non utilizzare diserbanti ed a non rimuovere il terreno vegetale, provvedendo alla sola falciatura delle aree interessate. La stesura dei cavidotti dovrà essere interrata, salvo deroghe per motivate ragioni tecniche. Per la pulizia degli impianti non dovranno essere utilizzati prodotti che possano

inquinare i terreni. Ulteriori misure di mitigazione dell'impatto ambientale potranno essere impartire dagli uffici tecnici comunali, in funzione della ubicazione e delle caratteristiche del sito.

f) Dismissione e ripristino dei luoghi – Atto unilaterale d'obbligo – Polizza fideiussoria di garanzia:

- a seguito della dismissione dell'impianto, il terreno dovrà essere ripristinato alla sua funzione agricola, rimuovendo tutti i manufatti e gli impianti presenti, ivi comprese le recinzioni;
- le condizioni d'impianto, nel rispetto del vigente regolamento, dovranno essere sottoscritte in apposito atto unilaterale d'obbligo, da presentare in bozza agli uffici tecnici comunali, al momento del deposito dell'istanza di titolo abilitativo edilizio;
- l'atto dovrà contenere gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, la dismissione e la rimessa in pristino del terreno, e dovrà essere sottoscritto prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio (caso di permesso di costruire) oppure, entro i 30 giorni dal deposito della **S.C.I.A./P.A.S.**;

- a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, a cessazione dell'attività, richiesta polizza fideiussoria bancaria/assicurativa a prima richiesta, da valutarsi in base al probabile anno di dismissione dell'impianto e di importo non inferiore a **€ 50,00** (cinquanta) per ogni **kWp** autorizzato, da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua come da dati ISTAT.

La polizza fideiussoria potrà essere svincolata successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, attestato dagli uffici tecnici comunali.

I proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale la cessazione dell'attività dell'impianto, fornendo indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste.

Nel caso di trasferimento dell'impianto ad altri soggetti, questi subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al primitivo gestore nei confronti del Comune.

L'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del primitivo titolare d'impianto, dovrà contenere i medesimi impegni assunti verso il Comune ed a questo dovrà essere trasmesso per la ratifica da effettuarsi entro **30** giorni dalla ricezione, ad opera della Giunta Comunale.

La mancata comunicazione degli atti per la ratifica comporterà l'applicazione di sanzione pecuniaria di entità pari al **50%** della somma versata a compensazione, come di seguito computata.

g) Criticità ambientali (per impianti con potenza superiore a 200 kWp).

Per le criticità ambientali conseguenti all'impianto di attività fotovoltaica in ambito agricolo, il **P.I.** definisce i parametri perequativi in funzione degli accordi pubblico-privati.

ART. 5 - DESTINAZIONE DELLE MISURE DI CRITICITA' AMBIENTALI

La destinazione delle somme perequative per le criticità ambientali su uno specifico capitolo di bilancio comunale, così definite dal **P.I.**, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi:

- avviare iniziative promozionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali;
- manutenzione e riqualificazione del verde pubblico in generale;
- realizzazione e manutenzione di piste ciclabili;
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo, con alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico volti al miglioramento dell'efficienza energetica, ed installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

L'istanza di titolo abilitativi edilizio dovrà contenere, oltre agli elaborati di rito, la seguente documentazione:

- relazione tecnico/economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione d'impianto, utile anche per quantificare l'importo della polizza fideiussoria di garanzia;
- atto unilaterale d'obbligo contenente gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, la dismissione e la rimessa in pristino del terreno;
- progettazione grafica di dettaglio contenente:
 - planimetria generale con i piani quotati ed individuazione dei punti di consegna dell'energia elettrica prodotta, posizionando cartograficamente le cabine elettriche ed eventuali accessori pertinenziali richiesti dall'ente gestore della rete elettrica, documentando la presenza del nulla osta rilasciata da quest'ultimo, per l'allaccio;
 - viabilità di accesso, esistente ed in progetto;
 - collocazione dell'impianto con distanze dai confini, dalla viabilità e da fabbricati esistenti. Individuazione delle opere di recinzione, con particolari esecutivi, ivi comprese le siepi di schermatura;
 - computo del rapporto di copertura sull'area di intervento recintata e sul globale dei terreni in gestione aziendale;

- piante, sezioni e prospetti della pennellatura fotovoltaica proposta e degli accessori pertinenziali previsti.

ART. 7 - ACCATASTAMENTO

Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accatastarsi a norma di Legge.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE

La presente direttiva si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del **D. Lgs. 387/2003**, ovvero non sia validamente trascorso il termine di **30** giorni dalla formale presentazione di **PAS / SCIA**.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- DLgs n. 387 del 2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica: [art. 12](#) semplificazione procedure autorizzative
- [DLgs n. 115 del 2008](#) - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/73/CEE
- [DM 10 settembre 2010](#) - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- [DLgs n. 28 del 2011](#) - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CEE e 2003/30/CE
- [DGR 2373 del 2009](#) - Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici
- [DGR 453 del 2010](#) - Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- [DGR n. 1270 del 2011](#) (BUR 65 del 30/08/2011)
- [SIC e ZPS](#) - dati territoriali ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)
- [DM 5 maggio 2011](#) - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, Quarto conto energia
- [DM 5 luglio 2012](#), Quinto conto energia
- [DCR Veneto 31 gennaio 2013](#) (Bur n. 18 del 19 febbraio 2013) - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2015 / 2406
Unità Proponente: Settore Urbanistica

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/11/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
GRAZI ANNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2015 / 2406
Unità Proponente: Settore Urbanistica

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/11/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 82 del 26/11/2015

Settore Urbanistica

**Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI .**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/12/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI DR. GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 82 del 26/11/2015

**Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI .**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/12/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/12/2015

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI DR. GIOVANNI**
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)